



Dott. LUIGI ZAMPAGLIONE
NOTAIO

Repertorio N. 112.925

Raccolta N. 41.513

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di ottobre

(05.10.2021)

alle ore 8.05.

In Brescia, via Cefalonia n. 70, nell'ufficio all'ottavo piano
Avanti a me dottor Luigi Zampaglione, notaio in Vestone, iscritto al Collegio
del Distretto Notarile di Brescia, è presente:

BONDONI PIETRO, nato ad Anfo (BS), il 30 gennaio 1962, domiciliato, per
la carica, presso la sede della società, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

"GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L."

in breve "GESI SRL", società con unico socio, con sede in Brescia (BS),
Via Creta n. 56/C, numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia,
codice fiscale e partita IVA 03546990171, iscritta alla C.C.I.A.A. di Brescia
al n. 417249 R.E.A.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio
sono certo, mi fa richiesta di raccogliere e di redigere il verbale di
assemblea della suddetta società, e pertanto mi dichiara che è stata
convocata in questo luogo, giorno ed ora mediante avvisi spediti a tutti gli
aventi diritto a mezzo posta elettronica in data 28.09.2021, l'assemblea dei
soci per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche statutarie dello statuto GESI Srl e conseguenti deliberazioni;
Il comparente signor BONDONI PIETRO richiede me Notaio di assistervi
per dare atto in pubblico Verbale delle risultanze dell'assemblea medesima
e delle delibere che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue:

= assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto sociale e per
designazione unanime degli intervenuti, il comparente signor BONDONI
PIETRO nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,
che dichiara e constata:

= che gli avvisi di convocazione sono stati inviati a termini di statuto a tutti
gli aventi diritto a mezzo posta elettronica in data 28.9.2021;

= con Decreto n. 71 del 4.10.2021 dell'unico socio ALER è stata valutata
positivamente la proposta della presente modifica statutaria

= che è presente l'intero capitale sociale portato per intero **(100%)
dall'unico socio "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA"** con sede in Brescia (BS), via
Europa n. 68, qui rappresentato dal Presidente signor BIANCO
BERTOLDO ALBANO, nato a Brescia il giorno 11 maggio 1971, munito
degli occorrenti poteri;

- che è presente al completo il **Consiglio di Amministrazione** nelle
persone dei signori:

* esso comparente, Bondoni Pietro, Presidente;

* Bonetti Federica, nata a Lovere (BG), il 31 gennaio 1986, Consigliere,
presente - collegata in video conferenza;

* Peli Aristide, nato a Polaveno (BS), il giorno 11 dicembre 1964,

Registrato a BRESCIA

il 25/10/2021

al n. 56337 Serie 1T

€. 356,00

Iscritto al
REGISTRO IMPRESE

di Brescia

in data

2/11/2021

Consigliere, presente - collegato telefonicamente;

* Pluda Loretta, nata a Brescia (BS), il 12 febbraio 1973, Consigliere, assente;

* Giffoni Francesco, nato a Brescia il 21 settembre 1960, assente;

- che è presente al completo il **Collegio Sindacale** nelle persone dei signori:

* Nuvolari Stefano, nato a Mantova il 3 novembre 1968, Presidente del Collegio Sindacale

* Apostoli Patrizia, nata a Parigi (Francia) il 5 ottobre 1965, Sindaco Effettivo;

* Rinaldi Rossella, nata a Iseo (BS), il 10 dicembre 1973, Sindaco Effettivo; tutti collegati in video conferenza;

come risulta dal Foglio di Presenze che, previa sottoscrizione del comparsante e di me Notaio e previa dispensa dalla lettura a me datane dal Presidente, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

= che il suddetto unico socio è regolarmente iscritto presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese;

= che pertanto la presente assemblea è validamente costituita in forma totalitaria a norma di legge e di statuto e può quindi validamente deliberare sui predetti argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, verificata la regolarità della costituzione accertata l'identità e la legittimazione dei presenti passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno

In relazione all'**unico punto posto** all'ordine del giorno, il Presidente espone i motivi per i quali si rende necessario adottare le modifiche statutarie in attuazione del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica") e ss.mm.ii, modifiche che, sostanzialmente, riguardano gli articoli n.ri: 1 (relativo alla partecipazione al capitale sociale di GESI), 2 (relativo all'oggetto sociale), 4 (relativo all'attività della società), 20 (relativo all'organo amministrativo), 21 (relativo alla remunerazione dell'organo amministrativo e 28 (relativo alla cause di scioglimento della società, oltre ad alcune piccole modifiche consequenziali e sistematiche, proponendo altresì di abrogare gli articoli n.ri 27 (relativo all'esclusione e riduzione della partecipazione) e 28 (relativo agli effetti dell'esclusione) e conseguentemente di rinumerare gli articoli complessivi dello statuto che da n. 31 si riducono a n. 29.

Vengono brevemente e sinteticamente esaminate le modifiche statutarie proposte e già conosciute dai presenti.

Il Presidente, indi, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale mi dichiara ed attesta, che l'assemblea, preso atto di quanto esposto, all'unanimità dei presenti e quindi con il voto favorevole dell'unico socio e pertanto del 100% del capitale sociale e senza alcuna eccezione, con voto palese,

DELIBERA

1) di approvare le modifiche statutarie come sopra proposte dal Presidente, necessario adottare le modifiche statutarie in attuazione del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica") e ss.mm.ii, e di approvare il nuovo testo degli articoli dello statuto sociale n.ri: 1 (relativo alla partecipazione al capitale

sociale di GESI), 2 (relativo all'oggetto sociale), 4 (relativo all'attività della società), 20 (relativo all'organo amministrativo), 21 (relativo alla remunerazione dell'organo amministrativo e 28 (relativo alla cause di scioglimento della società) oltre ad alcune piccole modifiche consequenziali e sistematiche, proponendo altresì di abrogare gli articoli n.ri 27 (relativo all'esclusione e riduzione della partecipazione) e 28 (relativo agli effetti dell'esclusione) e conseguentemente di rinumerare gli articoli complessivi dello statuto che da n. 31 si riducono a n. 29, articoli che, nella formulazione aggiornata, sono ben noti all'unico socio per averne ricevuto bozza prima della presente assemblea e di cui io notaio procedo alla lettura nelle parti modificate;

2) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale che, formato da complessi n. **29 (ventinove)** articoli, e recante le modifiche come sopra deliberate oltre ad alcune piccole modifiche consequenziali e sistematiche, presentato dal Presidente all'assemblea dei soci, viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio e allegato al presente atto **sotto la lettera "B"** per formarne parte sostanziale ed integrante.

Il Presidente dichiara che i soci hanno conoscenza dello statuto avendolo preventivamente visionato ed approvato prima dell'assemblea e pertanto dispensa me notaio dalla integrale lettura dello stesso.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del GDPR - Regolamento UE (2016/679), la "parte contraente" prende atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso della "parte", con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2013 del 12.12.2013, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 302 del 27.12.2013.

Spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti sono a carico della società. Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 8.35.

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alla parte che l'approva e con me lo sottoscrive alle ore 8.35.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di pugno da me notaio su un sol foglio per tre pagine intere e fin qui della presente.

FIRMATO:

BONDONI PIETRO
LUIGI ZAMPAGLIONE NOTAIO

Vi è sigillo.

FOGLIO PRESENZE

DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ
"GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L."

in breve "GESI SRL", società con unico socio, con sede in Brescia (BS),
Via Creta n. 56/C, numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia, codi-
ce fiscale e partita IVA 03546990171, iscritta alla C.C.I.A.A. di Brescia al n.
417249 R.E.A.

del giorno 05.10.2021

presso l'ufficio secondario del notaio Luigi Zampaglione
in Brescia, via Cefalonia n. 70

UNICO SOCIO

= "AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRE-
SCIA-CREMONA-MANTOVA" con sede in Brescia (BS), via Europa n. 68,
qui rappresentato dal Presidente signor BIANCO BERTOLDO ALBANO

Albano Bertoldo Albano

Consiglio di Amministrazione

* Bondoni Pietro, Presidente

Bondoni Pietro

* Bonetti Federica, nata a Lovere (BG), il 31 gennaio 1986, Consigliere
COLLEGATA IN VIDEO CONFERENZA

* Peli Aristide, nato a Polaveno (BS), il giorno 11 dicembre 1964, Consiglie-
re COLLEGATO TELEFONICAMENTE

* Pluda Loretta, nata a Brescia (BS), il 12 febbraio 1973, Consigliere ASSENTE

* GIFFONI FRANCESCO nato a Brescia il 21 settembre 1960 - ASSENTE

Collegio Sindacale

* Nuvolari Stefano, nato a Mantova il 3 novembre 1968, Presidente del Col-
legio Sindacale collegato in video conferenza

* Apostoli Patrizia, nata a Parigi (Francia) il 5 ottobre 1965, Sindaco Effetti-
vo collegato in video conferenza

* Rinaldi Rossella, nata a Iseo (BS), il 10 dicembre 1973, Sindaco Effettivo
collegato in video conferenza



Allegato "B" all'atto n. 41.513 di Raccolta Notaio Luigi Zampaglione

TITOLO I

DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA

Art. 1 – Denominazione

È corrente una società a responsabilità limitata denominata: "Gestione Servizi Integrati S.R.L." in breve "GESI S.R.L."

Al capitale sociale di GESI S.R.L. possono partecipare Enti pubblici e società in totale controllo pubblico.

Art. 2 – Oggetto

La Società ha per oggetto la produzione di beni o di servizi strumentali **all'attività degli Enti Pubblici soci o allo svolgimento delle loro funzioni, nonché la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. A titolo esemplificativo e non esaustivo potrà svolgere:**

a) servizi di facility management degli edifici di proprietà **dei soci o di soggetti** convenzionati con i soci. Il servizio di facility management immobiliare si sviluppa attraverso la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'efficientamento dei servizi energetici, di riscaldamento, di raffrescamento dell'aria, di distribuzione dell'acqua calda e fredda, di distribuzione del vapore;

b) la società può operare come Energy Service Company (ESCO), con l'obiettivo del risparmio energetico per gli immobili di proprietà dei soci o di soggetti convenzionati con i soci. A tale scopo, la società potrà svolgere attività di progettazione e realizzazione di servizi energetici, global service, energy management. In quanto ESCO la società può anche finanziare investimenti per il perseguimento del risparmio energetico con impianti ad alta efficienza energetica;

c) servizi amministrativi connessi alla gestione locativa del patrimonio in genere di proprietà dei soci o di soggetti convenzionati con i soci.

2.2 La società potrà svolgere, nel rispetto delle disposizioni di legge, le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale fra cui le assunzioni di mutui industriali, mobiliari e immobiliari, previa delibera assembleare nei termini di cui ai successivi art. 13 e art. 18.

2.3 Restano comunque escluse:

-l'attività per legge riservata a società di intermediazione mobiliare o a istituti di credito,

-l'attività finanziaria e di assunzione di partecipazioni svolta nei confronti del pubblico, ai sensi del Decreto Legislativo n. 385/1993 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 – Sede

La società ha sede legale in Brescia. Possono essere istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi anche secondarie.

Art. 4 – Attività della società

La Società dovrà in ogni caso assicurare lo svolgimento della propria attività in misura prevalente in favore degli Enti pubblici soci nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, intendendosi che oltre l'ottanta per cento del suo fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidate dagli Enti Pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso

dell'attività principale della società.

La Società è soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli Enti pubblici soci. Il controllo analogo è esercitato in modo congiunto tra tutti gli Enti Pubblici Soci, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto, nonché dagli strumenti organizzativi adottati dagli Enti Pubblici Soci in conformità alla vigente normativa. Il vincolo di delegazione interorganica si esprime nei poteri di indirizzo, autorizzazione, controllo e supervisione sugli atti di straordinaria amministrazione e sull'insieme dei principali atti di gestione ordinaria. Tali poteri sono esercitati, in conformità al presente Statuto, per le finalità inerenti la programmazione, regolazione e gestione delle attività della società.

Art. 5 – Domicilio dei Soci

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal registro imprese.

Art. 6 – Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea, ai sensi di legge.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE E QUOTE E LORO TRASFERIMENTI

Art. 7 – Capitale Sociale

7.1 Il capitale sociale è di euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero).

7.2 In caso di aumento del capitale sociale spetterà ai soci il diritto d'opzione e saranno seguite le norme dettate dall'art. 2481 bis c.c.

7.3 La società potrà ottenere finanziamenti dai soci, anche infruttiferi, proporzionali o no, a tempo determinato o indeterminato, ai sensi dell'art. 2467 c.c. e nel rispetto delle norme sull'esercizio del credito e della raccolta del risparmio.

7.4 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura.

7.5 La partecipazione dei soci non può formare oggetto di pegno o usufrutto

Art. 8 – Definizioni e regole comuni

8.1 Ai fini delle disposizioni contenute nel presente Titolo, i termini di seguito elencati hanno il significato a essi convenzionalmente attribuiti nel presente articolo 8:

(a) per "controllata" e "controllante", per "controllare" e sue coniugazioni nonché per "collegamento" e sue declinazioni si intendono i rapporti di cui all'art. 2359 del codice civile e di cui all'art. 2 e 16 d.lgs. 175/16 e s.m.i.;

(b) per "trasferimento" e sue declinazioni o "trasferire" e sue coniugazioni si intende qualsiasi negozio o atto, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione o liquidazione della società), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della piena o della nuda proprietà delle quote, opzioni, titoli di debito, ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali (pegno o usufrutto) su di esse.

8.2 Le limitazioni al trasferimento di quote previste dal presente titolo non si applicano in caso di trasferimento da parte di un socio a società il cui capitale sia interamente posseduto dal socio trasferente.

Art. 9 – Trasferimento

9.1 Le quote sociali sono liberamente trasferibili tra i soci subordinatamente alla conservazione **della maggioranza assoluta da parte di ALER Brescia-Cremona-Mantova.**

9.2 Per qualsiasi altro trasferimento i soci hanno diritto di prelazione e di gradimento nei termini di seguito indicati.

Art. 10 – Diritto di prelazione

10.1 Qualora un socio intenda trasferire a terzi tutte o parte delle proprie quote, tale socio deve preventivamente:

(a) stipulare con il terzo prospettico acquirente un contratto avente a oggetto il trasferimento di dette quote, sospensivamente condizionato al mancato esercizio da parte degli altri soci del diritto di prelazione a essi spettante ai sensi del presente articolo 10 (il "Diritto di Prelazione") e contenente l'obbligo per il terzo prospettico acquirente di confermare le eventuali garanzie concesse in favore delle banche finanziatrici e, se del caso, della società, dal socio trasferente; e

(b) offrire le medesime quote in prelazione a tutti gli altri soci, inviando loro e, per conoscenza, all' Amministratore Unico della società, una apposita comunicazione scritta, trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno cui deve essere allegata copia del contratto che regola il prospettato trasferimento (la "Comunicazione di Trasferimento"). La Comunicazione di Trasferimento deve indicare le eventuali garanzie per il pagamento del corrispettivo, qualora non risultanti dal contratto a essa allegato.

10.2 I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione devono darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al socio offerente e, per conoscenza, agli altri soci e all'**Amministratore Unico** (l'"Accettazione della Prelazione"), da consegnarsi all'ufficio postale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione di Trasferimento (farà fede il timbro postale). Nell'Accettazione della Prelazione deve essere manifestata la volontà incondizionata di acquistare tutte le quote offerte in prelazione dal socio offerente, alle medesime condizioni concordate con il terzo prospettico acquirente, così come risultanti dal contratto che regola il prospettato trasferimento allegato alla Comunicazione di Trasferimento.

10.3 Indipendentemente da ogni eventuale diversa disposizione contenuta nel contratto allegato alla Comunicazione di Trasferimento, il trasferimento delle quote offerte in prelazione e il pagamento del prezzo devono essere eseguiti contestualmente entro il 10° (decimo) giorno successivo allo scadere del termine di 60 (sessanta) giorni previsto dal comma 10.2, salvo quanto previsto al comma 10.4. Qualora per l'acquisto delle quote sia prevista una preventiva autorizzazione amministrativa, questa deve essere richiesta nel termine stabilito per l'esercizio del Diritto di Prelazione, che si intenderà subordinato al conseguimento dell'autorizzazione richiesta. Il conseguimento o mancato conseguimento di tale autorizzazione deve essere comunicato al socio offerente, agli altri soci nonché, per conoscenza all' **Amministratore Unico** della società. I termini di cui sopra sono prorogati fino al 10° (decimo) giorno successivo alla comunicazione del conseguimento o meno dell'autorizzazione amministrativa.

10.5 In caso di mancato esercizio della prelazione nei termini e alle condizioni previste dal presente articolo 10, il socio offerente potrà liberamente trasferire le proprie quote solo in conformità e alle condizioni del contratto

allegato alla Comunicazione di Trasferimento, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra.

Art. 11 – Diritto di recesso

Il diritto di recesso è consentito nei casi inderogabilmente previsti dall'art. 2473, comma 1 c.c.

TITOLO III

VOLONTÀ DEI SOCI

Art. 12 – Espressione della volontà

I soci esprimono la loro volontà mediante decisioni oppure con la partecipazione all'assemblea.

Art. 13 – Decisioni dei soci

13.1 Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sulle seguenti materie:

-Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili proporzionale alla partecipazione di ogni socio al capitale sociale;

-Nomina e revoca dell'**Amministratore unico e determinazione del suo compenso**;

-Nomina e revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 25;

-Nomina e revoca di un revisore o di una società di revisione per il controllo contabile e determinazione della durata dell'incarico e del compenso;

-Emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c.

13.2 Le decisioni dei soci potranno avvenire mediante dichiarazione per iscritto sulla proposta formulata dall'**Amministratore unico** oppure mediante sottoscrizione del documento relativo all'atto proposto oppure con qualsiasi altro mezzo scritto, ivi compreso il fax o la dichiarazione di volontà espressa mediante posta elettronica, il tutto nel rispetto del terzo comma dell'art. 2479 cod. civ.

13.3 Le decisioni dei soci si riterranno validamente assunte col voto favorevole della maggioranza di cui al successivo art. 19.3

Art. 14 – Organi

Sono organi della società:

L'Assemblea dei Soci;

L'Amministratore Unico;

Il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA

Art. 15 – Prerogative

L'assemblea, legalmente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni adottate in conformità alla legge ed al presente statuto e vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 16 – Modalità di convocazione dell'assemblea

16.1 L'assemblea è regolarmente convocata dall'**Amministratore unico** mediante comunicazione scritta: per lettera anche a mano, per fax o posta elettronica, da spedire ai soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dalla visura camerale e indirizzata alla persona fisica o all'ufficio che ogni socio avrà cura di indicare alla società e valido fino a variazione.

16.2 L'assemblea potrà essere validamente costituita anche in mancanza di formalità, qualora vi partecipi l'intero capitale sociale e **siano informati della convocazione o presenti l'Amministratore unico e i sindaci, sem-**

pre che nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Art. 17 – Diritto di voto e di partecipazione

17.1 Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni euro di quota posseduta. Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro che risultano soci alla data fissata per l'assemblea.

17.2 Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a norma di legge.

17.3 È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare a condizione che:

a) Sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari da iscrivere gli atti;

c) Sia consentito ai partecipanti di prendere parte alla discussione e alla votazione simultanea sulle questioni oggetti dell'ordine del giorno;

d) Vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati audio/video a cura della Società, nei quali i partecipanti all'assemblea possano intervenire, dovendosi considerare svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 18 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'**Amministratore unico** o, in assenza o indisponibilità, dalla persona designata dai soci intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta il risultato delle votazioni, dando atto degli esiti di tali accertamenti nel verbale, redatto sotto la sua direzione dal segretario designato dall'assemblea all'inizio dei lavori.

Art. 19 – Deliberazioni

19.1 L'assemblea ha le competenze previste dalla legge o dal presente statuto.

19.2 La volontà dei soci si esprime in assemblea in tutti gli altri casi diversi da quelli previsti nel precedente art. 13 (decisioni dei soci) e assume le proprie deliberazioni secondo il presente articolo.

19.3 Le decisioni dei soci (siano esse adottate dall'assemblea dei soci o a mezzo decisioni, in conformità alle disposizioni del presente statuto) sono assunte con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

19.4 L'assemblea convocata per aumento o riduzione per esuberanza del capitale sociale, trasformazione, fusione, scissione della società, modificazioni dell'atto costitutivo, modificazione dei diritti dei soci, modificazioni dell'oggetto sociale, trasferimento della sede sociale in Italia o all'estero, revoca dello stato di liquidazione, prolungamento della durata della società e suo anticipato scioglimento, liquidazione della società, dovrà assumere le relative deliberazioni con verbale redatto da notaio ai sensi dell'art. 2480 cod. civ. In tale circostanza la assemblea potrà essere svolta presso la sede del notaio officiato.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 20 – Organo amministrativo

20.1 La società è amministrata, secondo le decisioni assunte ai sensi del precedente art. 13 (decisione dei soci) o secondo le delibere adottate ai sensi del precedente art. 19.3, da un **Amministratore unico**.

20.2 **L'Amministratore unico dura in carica fino a tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.**

20.3 **L'Amministratore unico è rieleggibile.** Egli deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e competenza tecnica così come declinati dalla normativa nazionale e regionale.

20.4 **Qualora l'Amministratore unico avesse** un rapporto di lavoro con la società, sarà collocato in aspettativa non retribuita con sospensione dell' loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza ed assistenza, salvo che rinunci ai compensi dovuti a qualunque titolo quale **Amministratore unico**.

20.5 **La cessazione dell'Amministratore unico ha effetto dalla decorrenza della nomina del nuovo Amministratore**

20.6 Costituiscono giusta causa di revoca dell'**Amministratore unico** gli inadempimenti imputabili **al medesimo** per dolo o colpa grave, inerenti la gestione della **società**.

20.7 Non è consentito, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del d.lgs. 175/2016 e s.m.i., che l'amministrazione sia affidata, congiuntamente o disgiuntamente, a due o più soci.

Art. 21 – Remunerazione

21.1 **All'Amministratore unico**, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni, sempre dovuto, è assegnato un compenso annuo da determinarsi ai sensi del precedente articolo 13.

21.2 È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato se deliberati dopo lo svolgimento delle attività. È fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art. 22 – Rappresentanza della Società – Deleghe

22.1 **L'Amministratore unico** può nominare in qualsiasi momento procuratori per singoli atti o categorie di atti.

22.2 La rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta all'**Amministratore unico** oppure, per gli atti loro delegati, ai procuratori.

22.3 Ogni soggetto che abbia ricevuto deleghe può, a sua volta, delegare poteri ricevuti per il compimento di singoli atti o di parte di categorie di atti.

Art. 23 – Obblighi di informazione

23.1 **L'Amministratore unico** informa, con periodicità almeno semestrale, i soci sull'andamento della gestione del servizio affidato e sullo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alla programmazione approvata dai soci e, in ogni caso, rende analitica e tempestiva motivazione degli eventuali scostamenti delle previsioni assunte.

23.2 **L'Amministratore unico** predispose annualmente a chiusura dell'esercizio sociale una relazione sul governo societario. La relazione viene trasmessa ai soci. Essa è approvata dall'assemblea dei soci contestualmente al bilancio d'esercizio ed è pubblicata sul sito istituzionale contestualmente al bilancio d'esercizio.

Art. 24 – Regolamenti

Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di

statuto, si integra, proporzionalmente alle dimensioni e alle caratteristiche organizzative della società, l'amministrazione della società con i seguenti strumenti di governo:

Regolamento per la conformità dell'attività alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale;

Ufficio di controllo interno con funzione di collaborazione con l'organo di controllo statutario: dovrà riscontrare tempestivamente le richieste che verranno formulate e dovrà trasmettere periodicamente una relazione sulla regolarità ed efficienza della gestione;

Codice di condotta per la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti, collaboratori ed altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 25 – Il Collegio Sindacale

25.1 Il collegio sindacale é composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati ai sensi dell'art. 2477 c.c. per decisione dei soci che designeranno anche il presidente e stabiliranno il loro compenso o la determinazione con rinvio alle tariffe professionali ai sensi del precedente art. 13.

25.2 I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è ricostituito.

25.3 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

25.4 Il controllo contabile sulla società è esercitato secondo la decisione dei soci ai sensi del precedente art. 13 ed in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 3 comma 2 d.lgs. 175/2016.

BILANCIO E UTILI

Art. 26 – Bilancio d'esercizio

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 27 – Distribuzione degli utili

Gli utili netti di ogni esercizio, dedotta la riserva legale in misura del 5% e fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale, saranno devoluti ai sensi del precedente art. 13.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 28

In caso di scioglimento della società, per qualsiasi motivo, l'assemblea fisserà le modalità per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

DISPOSIZIONE GENERALI FINALE

Art. 29

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicheranno le disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia di società a responsabilità limitata.

FIRMATO:

BONDONI PIETRO

LUIGI ZAMPAGLIONE NOTAIO

Vi è sigillo.



Dott. LUIGI ZAMPAGLIONE
NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Brescia (BS), li ventiquattro novembre duemilaventuno (24/11/2021).